REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Alessandra Sanguigni Consigliere

Dott. Pasquale Fava Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80404** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Prof. Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Vincenzo Vitale.

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

Udito nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 il Consigliere relatore.

Uditi, nella medesima udienza, il Pubblico ministero e il difensore del convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura regionale.

Con atto di citazione del 3 giugno 2024 la Procura regionale ha chiesto la condanna del Sottosegretario pro tempore del Ministero della cultura Vittorio Sgarbi al pagamento in favore di quest'ultimo di € 200.249,13, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia dal giorno 2 novembre 2022, per aver svolto attività professionale nel periodo in cui era stato titolare delle funzioni indicate presso il suddetto Ministero ovverosia dalla data del giuramento (2.11.2022) a quella delle dimissioni (13.2.2024).

Il convenuto, avendo svolto prestazioni professionali a titolo oneroso in materie rientranti nelle attribuzioni governative di cui era titolare attraverso le società ---- e ---- avrebbe violato le disposizioni della legge 215 del 2004 che fissa le incompatibilità per i membri del Governo, tra cui lo svolgimento di "*attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati*" – art. 2, comma 1, lett. d) – non potendo "*da essi […] derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare*".

La Procura regionale, affermando che le prestazioni professionali connesse alla carica di governo rivestita sarebbero circa 121, ha depositato, unitamente alle fatture, i contratti perfezionati dalle predette società con enti pubblici e privati attraverso cui si prevedeva il pagamento delle predette prestazioni di natura culturale del Sottosegretario (pag. 6 dell'atto di citazione).

In una prospettiva riduttiva di quantificazione del danno erariale parte attrice ha commisurato il danno risarcibile, imputabile a dolo e caratterizzato da un illecito arricchimento, in misura pari agli emolumenti e indennità erogate al sottosegretario Sgarbi dal Ministero della cultura ("Considerata, per quanto sopra esposto, la condizione di incompatibilità, ne discende il danno arrecato all'istituzione sicuramente parametrabile, sia pure in misura prudenziale, all'entità delle indennità e degli emolumenti complessivamente percepiti in ragione della carica. Infatti, non avendo il prof. SGARBI desistito dallo svolgere attività professionali palesemente incompatibili con l'incarico assunto, si è posto in insanabile contrasto con il regime giuridico di detto incarico rendendo del tutto ingiustificata la percezione di

denaro a qualsiasi titolo riferibile allo svolgimento della carica. Poiché detta carica non poteva essere legalmente svolta, l'illegale svolgimento della stessa non potrebbe mai costituire una solida causa attributiva di dette somme di denaro, pertanto, indebitamente percepite e come tali fondanti il diritto alla restituzione" pag. 12 dell'atto di citazione).

2. Le difese del convenuto.

Il convenuto ha chiesto, in primo luogo, la sospensione del giudizio (in ragione della pendenza di processo davanti al G.A. avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'AGCM) ed, in ogni caso, il rigetto per carenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell'illecito contabile. Evidenziando la pendenza del giudizio presso il G.A. sul provvedimento di accertamento e sanzionatorio dell'A.G.C.M., ha sollecitato l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 106 c.g.c.

Nel merito ha invocato il rigetto dell'azione risarcitoria attesa l'infondatezza della domanda per mancanza di presupposti di legge.

La piena legittimità dell'atto di nomina renderebbe quest'ultimo valido titolo giuridico delle

retribuzioni percepite.

Con particolare riguardo all'elemento soggettivo, trattandosi di comportamenti tenuti nel periodo di operatività del c.d. "scudo erariale" (d.l. 76/2020), non sarebbe stato dimostrato il dolo da parte della Procura regionale.

Non esisterebbe, peraltro, alcun danno erariale. Al più, con prospettazione subordinata, potrebbero essere contestata al Sottosegretario la minor somma di € 94.000,00 (importo netto effettivamente percepito dal convenuto).

3. Svolgimento del processo.

Nell'udienza pubblica del 30 giugno 2025 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione disponendo la prosecuzione del giudizio per il merito e fissando, a tal uopo, l'udienza del 7 maggio 2026.

Il 7 maggio la causa è stata discussa e introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Colmando un vuoto di tutela, la legge 20 luglio 2004, n. 215, ha disciplinato i c.d. "conflitti di interessi governativi", ovverosia quelli riferibili ad esponenti del Governo statale (rimettendo alle Regioni e province autonome il compito di disciplinare la materia al livello

inferiore) e pertanto differenti da quelli c.d. "amministrativi" che, invece, rinvengono la propria regolazione generale nella legge n. 241/1990.

Il Legislatore ha assicurato una tutela dell'interesse pubblico all'indipendenza e all'imparzialità dei membri del Governo statale (tra cui sono compresi anche i Sottosegretari di Stato – cfr. art. 1, comma 2).

Il Legislatore, innanzitutto, stabilisce che il titolare di incarichi di governo non si trovi nelle situazioni di cui all'art. 2, in secondo luogo, impone il divieto di adozione e/o di omissione di atti in presenza di situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 2, comma 1 ("esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati"), nonché ove possa realizzarsi "un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado" (art. 3).

Le Istituzioni deputate all'accertamento delle situazioni di incompatibilità nonché all'adozione delle sanzioni sono l'A.G.C.M. e l'A.G.Com. Al tal fine è previsto che, entro 30 giorni, dall'assunzione

della carica di governo, il titolare deve presentare una dichiarazione alle predette Autorità amministrative indipendenti sulle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1.

Il Giudice amministrativo di primo e secondo grado (con pronunce allineate – TAR Lazio, sent. 19 novembre ----, n. ---- e Cons. Stato, sez. VI 24 febbraio ----) ha confermato la legittimità dell'attività amministrativa dell'AGCM essendo intervenuto lo svolgimento da parte del convenuto di un'attività professionale culturale (quindi ontologicamente connessa all'attività di governo) in modo continuativo e sistematico, con violazione, da parte del convenuto, dell'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 215/2004.

Com'è noto, il giudizio contabile è autonomo, diverso e separato da quelli civili, penali e amministrativi, dovendo questa Corte verificare la commissione di un illecito contabile, ovverosia una condotta commissiva o omissiva, posta in essere con dolo o colpa grave, foriera di un pregiudizio erariale (art. 1 legge 20 del 1994).

Invece, nel caso di specie, in primo luogo, manca la dimostrazione da parte del requirente di un comportamento illecito del convenuto produttivo di

danno erariale

Infatti, dall'esame della risposta del prof. Sgarbi datata 30 novembre 2023 alla richiesta di informazioni da parte nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato(non contestata né da quest'ultima né dal requirente), risulta che la quasi totalità delle prestazioni contestate al convenuto, in quanto ritenute incompatibili, erano fuori dall'ambito della delega conferita a quest'ultimo che atteneva oltre ai musei aree e parchi archeologici statali, l'arte e l'architettura contemporanea, e la sicurezza del patrimonio culturale.

In proposito, occorre evidenziare come l'art. 2 comma 1 lett. d) della legge n. 215 del 2004 pone il divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo "in materie connesse" con la carica di governo.

Invece, l'argomento delle prestazioni professionali contestate al professor Sgarbi (che ha utilizzato a tal fine, veicoli societari con autonomia patrimoniale perfetta e attraverso rapporti che non sembrano riconducibili né al lavoro subordinato, né ad alcuna professione protetta) riguardava la storia dell'arte antica ovvero rientrava nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, come quelle

attinenti alla presentazione di proprie opere in materia ovvero quelle effettuate in qualità di ospite in trasmissioni televisive. Infatti, in tali occasioni non può negarsi che il convenuto ha esercitato diritti e libertà fondamentali protette dalla Costituzione o dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quali appunto la libera manifestazione del pensiero, anche con declinazioni culturali e scientifiche, nonché l'esercizio del diritto d'autore – artt. 9 e 21 Cost.; art. 10 CEDU nonché art. 1, Prot. I, CEDU. Infatti, la disciplina di cui alla citata legge 20 luglio 2004, n. 215, deve essere interpretata in prospettiva costituzionalmente e convenzionalmente orientata, non potendo porre un vincolo assoluto a libertà e diritti fondamentali degli esponenti di governo, specie se finalizzati a stimolare il dibattito culturale e scientifico.

Inoltre, le cause di incompatibilità non possono essere applicate per analogia, dovendo utilizzarsi criteri di stretta interpretazione.

Perciò, in questa prospettiva, non può ritenersi, come opera il requirente, che le deleghe concesse al convenuto, dal contenuto molto specifico, corrispondessero, sostanzialmente, a tutte le

competenze del Ministero. In tal caso, infatti, il convenuto avrebbe esercitato funzioni di Ministro e non di Sottosegretario di Stato.

In ogni caso, era comunque onere del requirente individuare le attività eventualmente rientranti esclusivamente nell'ambito delle materie delegate al convenuto, specificando i motivi di incompatibilità, non limitandosi a ritenere, come effettuato nel caso di specie, in modo massivo, come incompatibili tutte le attività professionali effettuate dal convenuto nel periodo in cui ha rivestito la carica in questione.

Era, altresì, onere del requirente dimostrare che il convenuto aveva utilizzato la carica pubblica per ottenere gli incarichi, da ritenersi eventualmente incompatibili.

Infatti, come riconosciuto nella stessa citazione, la ratio della norma sulle incompatibilità è quella di vietare attività relativamente al cui espletamento la carica pubblica può far conseguire un vantaggio al titolare. Tale circostanza è ragionevolmente da escludere nel caso di specie vista la notorietà del convenuto nell'ambito della critica dell'arte, materia oggetto di tutte le prestazioni ritenute incompatibili.

Inoltre, il requirente non ha dimostrato la sussistenza del comportamento doloso contestato al convenuto. Infatti, dà per scontato che quest'ultimo non solo conoscesse, in modo specifico e secondo l'ampia interpretazione fornita dal requirente, la normativa sulle incompatibilità, ma soprattutto che vi fosse consapevolezza e volontà da parte sua di causare un danno, conseguente dal proprio comportamento, circostanza com'è noto richiesta espressamente dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994.

Infatti, in citazioneil requirente fa riferimento alla sola presunta coscienza e volontà da parte del convenuto della propria condotta e non anche dell'evento dannoso.

In definitiva, il requirente non ha provato che il convenuto avesse consapevolezza che la sua attività fosse di ostacolo all'assolvimento dei propri compiti istituzionali e perciò recasse un pregiudizio al regolare svolgimento della stessa, tale da rendere indebita la percezione delle indennità connesse alla carica, tanto più che il convenuto ha provato, né il requirente lo ha smentito, di aver svolto nel periodo in questione un numero rilevantissimo di attività pubbliche connesse alla carica.

In definitiva, non sussiste un comportamento doloso, non essendo stata provata la volontà, da parte del convenuto, dell'evento dannoso.

Pertanto, la domanda deve essere rigettata per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contabile (art. 1 legge 20 del 1994, come riformata dalla legge 1/2026).

2. Spese, diritti ed onorari seguono la soccombenza (art. 31, commi 1 e 2, c.g.c.) e, in mancanza di nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., possono essere liquidati dal Giudice in € 3.500,00, in favore del convenuto, ed a carico del Ministero della cultura, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare della Tabella 11 relativa ai "Giudizi innanzi alla Corte dei conti".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, rigetta la domanda e liquida le spese in favore del Prof. Vittorio Sgarbi ed a carico del Ministero della cultura, in € 3.500,00, oltre

oneri ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

L’estensore	Il Presidente
Pasquale Fava	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente